

SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: INTERVENTI ARCHIVISTICI SUL PATRIMONIO DOCUMENTALE REGIONALE E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA (PARER).

CIG n.

TRA

l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (di seguito denominato "*IBACN*"), Codice Fiscale 80081290373, rappresentato dal Responsabile del Servizio Polo Archivistico della Regione Emilia-Romagna (di seguito indicato anche più brevemente come "*Par-ER*"),, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, ai sensi della deliberazione Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modificazioni e in attuazione della propria determinazione n.....;

E

____, CF_____ sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominato, per brevità, anche "*Fornitore*");

OPPURE

____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa Mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con

rappresentanza autenticato dal notaio in _____, repertorio
n. _____ (di seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore”)

di seguito denominate anche congiuntamente “le Parti”

PREMESSO

- a) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dal presente atto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi, alle condizioni, alle modalità e ai termini stabiliti;
- b) che l’Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici - Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all’individuazione del Fornitore per l’affidamento degli interventi archivistici sul patrimonio documentale regionale: riordino, inventariazione, selezione e scarto, gestione e supporto tecnico dell’attività di ricerca e di ricognizione generale, prima selezione e scarto su fondi documentali cartacei non ancora riordinati e supporto alla attività di conservazione di documenti informatici del Servizio Polo Archivistico della Regione Emilia-Romagna (di seguito denominato più brevemente “ParER”) dell’IBACN, mediante procedura a evidenza pubblica indetta con determinazione dirigenziale di Intercent-ER n.....del.....;
- c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- e) che, con la presentazione dell’offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza e in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate

incondizionatamente quali indicate e descritte nel Capitolato e nei suoi allegati;

- f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e l'Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici - Intercent-ER ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
- g) che il Fornitore ha in essere/ ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula del presente Contratto;
- h) che il Fornitore dichiara di aver ricevuto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n.421 del 2014.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e della documentazione di gara

- 1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica ed Economica sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
- 2. In particolare, sono fonte di obbligazioni del presente Contratto:
 - a) il Capitolato tecnico ed i suoi allegati;
 - b) l'offerta tecnica ed i suoi allegati;
 - c) l'offerta economica;
 - d) il Patto di Integrità.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1. L'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, nonché dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'IBACN, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

Articolo 3 - Oggetto

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale - comprese le modalità di esecuzione - degli interventi archivistici sul patrimonio documentale regionale: riordino, inventariazione, selezione e scarto, gestione e supporto tecnico dell'attività di ricerca e di ricognizione generale, prima selezione e scarto su fondi documentali cartacei non ancora riordinati e supporto alla attività di conservazione di documenti informatici del Servizio Polo Archivistico della Regione Emilia-Romagna (ParER), così come descritti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, l'oggetto del presente Contratto è rappresentato dall'esecuzione di interventi archivistici riferiti a cinque specifiche aree:
 - a) riordino, inventariazione, selezione e scarto di complessi documentali da trasferirsi e/o già conservati presso l'Archivio della Regione Emilia-Romagna, sito in San Giorgio di Piano (Prov. BO) per produrre annualmente almeno n. 2.500 (duemilacinquecento) schede informatiche, a ognuna delle quali deve corrispondere la descrizione di altrettante unità archivistiche o conservative;
 - b) ricognizione, prima selezione e scarto su fondi documentali non ancora riordinati conservati nei depositi transitori e/o in sedi periferiche dell'Ente;
 - c) gestione e supporto tecnico dell'attività di ricerca in particolare sui fondi inventariati presso l'Archivio della Regione Emilia-Romagna, sito in San Giorgio di Piano (Prov. BO);

- d) aggiornamento, revisione, implementazione delle banche dati inventariate finora e successiva migrazione dei dati dal software “*SECRETAIRE*” al software “*SESAMO 4.1*” e alla piattaforma la piattaforma informatica “*XDams*” gestita dal Servizio Soprintendenza per i beni librari e documentari dell’IBACN;
 - e) supporto all’attività di conservazione dei documenti informatici e di sviluppo del sistema di conservazione del Servizio Polo archivistico della Regione Emilia-Romagna (ParER).
3. Gli interventi di riordino e inventariazione oggetto del presente Contratto e descritti al precedente comma 2 sono finalizzati alla realizzazione, per fasi di avanzamento, di una gestione documentale a regime, dove l'intero patrimonio documentale di Giunta è riordinato e inventariato, quindi accessibile alla consultazione interna ed esterna all’Ente, in osservanza della normativa vigente, in particolare del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*” e s.m.i.
4. Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’IBACN a eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico, nonché a prestare i servizi connessi, il tutto nei limiti dell’importo aggiudicato pari a Euro....., IVA esclusa.
5. L’IBACN si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del presente Contratto, sia esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto ai sensi del R.D. 2440/1923 e di quanto previsto in caso di variazioni ai sensi degli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.

6. Ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'IBACN potrà affidare al Fornitore servizi complementari non compresi nel Contratto, che a seguito di una circostanza imprevista siano divenuti necessari ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.
7. Al Fornitore potrà altresì essere affidata l'esecuzione di servizi complementari, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 3, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
8. Ai fini dell'affidamento dei servizi complementari, il Fornitore si obbliga ad applicare i prezzi di cui all'Offerta Economica.

Art. 4

Struttura tecnica di riferimento per l'IBACN - Responsabile del Procedimento e Responsabile dell'Esecuzione del Contratto

1. L'IBACN individua il proprio Servizio Polo Archivistico della Regione Emilia-Romagna quale struttura tecnica di riferimento per il presente Contratto, incaricata di effettuare le verifiche e i controlli sullo svolgimento del Contratto, ai sensi dell'art. 10, nonché di effettuare tutte le altre attività descritte nel presente Contratto.
2. In particolare, il ParER definirà eventuali esigenze temporanee di operatività, tali da richiedere un'esecuzione con modalità decentrata dei servizi oggetto del presente Contratto nel Programma Operativo. Il Programma Operativo contiene le indicazioni di carattere tecnico-operativo per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, individuando per ciascuna delle cinque aree di cui all'art. 3, comma 2, le modalità di gestione operativa e il numero di operatori da adibire ai diversi compiti.
3. Il Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, è il Responsabile del Servizio Polo Archivistico della Regione Emilia-Romagna, Ing. Marco Calzolari, che, ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 e della Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'IBACN n. 48/2011, recante "Disciplina per acquisire beni e servizi in economia", per le specifiche competenze in ambito archivistico necessarie, individua come Responsabile

dell'Esecuzione del contratto il Dott. Gabriele Bezzi, assegnato al Servizio Polo Archivistico della Regione Emilia-Romagna

Art. 5

Durata del Contratto

1. Fermo restando l'importo di cui all'art. 3, comma 4, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 3, comma 5, il presente Contratto avrà la durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo. Alla data di scadenza del Contratto, lo stesso si intende cessato senza disdetta da parte dell'IBACN.
2. L'IBACN si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto in contraddittorio con il Fornitore, ai sensi degli artt. 303 e 304 del D.P.R. n. 207/2010.
3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Contratto.
4. Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, venga a cessare l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Imprese diverse dal medesimo Fornitore.
5. Al Fornitore potranno essere affidati servizi analoghi, ai sensi, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In particolare, l'IBACN si riserva la facoltà di procedere per un ulteriore triennio alla ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati all'operatore economico aggiudicatario, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 6

Condizioni per l'erogazione dei servizi

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché a ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi oggetto del presente Contratto, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto medesimo e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto stesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito e il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'IBACN, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'IBACN da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza vigenti.
6. La sede abituale di esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto è l'Archivio della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, sito a San Giorgio di Piano (Prov. Bologna), Via Marconi, n. 3, 5 e 7 e per le attività di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), la sede del ParER, sita in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64. Attività straordinarie possono essere svolte anche presso altri depositi archivistici della Regione Emilia-Romagna, in particolare nel deposito sito nei sotterranei della sede di Bologna, Viale della Fiera n. 8.
7. I servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere svolti negli orari di apertura dell'Archivio della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 17.00 e negli orari di ordinario servizio (8.30 – 19.00) per le attività svolte presso la sede del

ParER, sita in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64.

8. Il Fornitore prende atto che esigenze temporanee di operatività su altri fondi archivistici o presso altre strutture site nel territorio regionale potranno eventualmente comportare l'espletamento dei servizi oggetto del presente Contratto con modalità decentrata. In tal caso il Fornitore si impegna, pertanto, a eseguire i servizi oggetto del presente Contratto sulla base delle indicazioni definite dal ParER nel programma operativo di cui all'art. 4, comma 2.
9. Le prestazioni devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con il ParER. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali individuati quali sede abituale di esecuzione delle prestazioni contrattuali (ai sensi dei precedenti commi 6 e 7) continueranno a essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal suo personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti Soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
10. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal ParER, dall'IBACN, dalla Regione Emilia-Romagna e/o da terzi autorizzati.
11. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato, individuato nell'Offerta Tecnica, che potrà accedere all'Archivio della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
12. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni contrattuali, è ammessa - per cause di forza maggiore e a seguito di motivata richiesta indirizzata al ParER - la sostituzione da parte del Fornitore del personale individuato nell'Offerta Tecnica con altro personale in possesso di equivalenti requisiti professionali, previa espressa autorizzazione da parte del

ParER.

Art. 7

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:
 - a) manlevare e tenere indenne l'IBACN e la Regione Emilia-Romagna dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'IBACN di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto;
 - c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili;
 - d) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati (anche in relazione alle eventuali integrazioni del Programma Operativo di cui all'art. 4, comma 2), nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto e fermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici interessati.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all'IBACN in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, di cui al Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico, anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.

5. Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico e nel Programma Operativo predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 2.

Art. 8

Aumento e varianti

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, l'IBACN potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo.
2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente Contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente Contratto.
3. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente Contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella dichiarazione d'offerta.
4. L'IBACN potrà richiedere al Fornitore, nei casi previsti dall'art. 311, comma 2, D.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale complessivo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, a eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di aumento delle prestazioni, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni stabilite nel presente Contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al Contratto medesimo. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente Contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o

indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella dichiarazione d'offerta.

5. L'IBACN, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dall'art. 311, comma 3, D.P.R. n. 207/2010 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale complessivo. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente Contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella dichiarazione d'offerta.
6. In accordo con quanto previsto dall'art. 311, comma 6, D.P.R. n. 207/2010, con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'IBACN purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
7. Nessuna variazione o modifica del Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall'IBACN nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311, D.P.R. n. 207/2010 e qualora effettuate, ove l'IBACN lo giudichi opportuno, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente, secondo le disposizioni impartite dall'IBACN stesso.

Art. 9

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio

carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi e Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopraindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 D.P.R. n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva verrà disposto dall'IBACN direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - b) ove l'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'IBACN pronuncerà - previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni - la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006

e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

7. Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 D.P.R. n. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'IBACN si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11, ultimo periodo, e 118, comma 3, primo periodo, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Il Responsabile del Procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il Responsabile del Procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 10

Controlli sullo svolgimento del Contratto

1. L'IBACN, per il tramite del ParER, si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Fornitore nulla possa eccepire, di effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dello stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, soprattutto e in modo specifico per quanto attiene ai controlli di rispondenza e di qualità.
2. Qualora al controllo qualitativo e quantitativo il servizio erogato dovesse risultare non conforme alle disposizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico o nel Programma Operativo di cui all'art. 4, comma 2, il Fornitore dovrà provvedere tempestivamente a

eliminare le disfunzioni rilevate.

3. I controlli e le verifiche sullo svolgimento del Contratto, effettuati dall'IBACN per il tramite del ParER, non liberano il Fornitore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti allo stesso.
4. Il Fornitore deve ritenersi impegnato a rivedere eventualmente l'impianto metodologico e organizzativo delle attività proposto in sede di partecipazione di gara, secondo quanto concordato con il ParER nell'ambito degli incontri di coordinamento progettuale previsti.
5. La verifica di regolare esecuzione è effettuata con riguardo alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e del Programma Operativo, nonché rispetto al contenuto dell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore.

Art. 11

Corrispettivo previsto per i servizi oggetto del Contratto

1. L'importo complessivamente previsto per la realizzazione dei servizi oggetto del presente Contratto ammonta a Euro....., oltre a Europer IVA al 22%, per un totale di complessivi Euro.....
2. Il corrispettivo di cui al precedente comma si riferisce ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Il corrispettivo in oggetto è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo - ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori - non può vantare alcun diritto nei confronti dell'IBACN.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale di cui al primo comma è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e resta, pertanto, fisso e invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato.

Art. 12

Modalità di fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 11 è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Contratto.
2. Il Fornitore potrà presentare regolari fatture mensili, unicamente in riferimento ai servizi effettivamente erogati. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, dovrà riportare il numero del procedimento e dovrà essere intestata e spedita all'IBACN nel rispetto delle condizioni e dei termini indicati nel Capitolato Tecnico.
3. Le fatture dovranno recare i codici identificativo di gara (C.I.G.) ed unico di progetto (C.U.P.) di riferimento e tenere conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, in seguito alla verifica di conformità ed al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
4. Ai sensi dell'art. 307 D.P.R. n. 207/2010, i pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico. È facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
5. I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati, subordinatamente all'esito positivo della verifica da parte del ParER della conformità del servizio prestato rispetto a quanto richiesto, con versamento a favore del Fornitore nel domicilio indicato nella fattura, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'avvenuto riscontro regolare della stessa, sul conto corrente indicato in fattura dal Fornitore medesimo, in osservanza delle norme in materia di liquidazione e di emissione dell'ordinativo di pagamento.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità renderà

tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare in relazione alle modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.
8. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o alternativamente tramite comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal Fornitore stesso.

Art. 13

Obblighi del Fornitore relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, pena la nullità assoluta del presente Contratto. Al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e con riferimento a tutti i rapporti giuridici inerenti le commesse pubbliche che saranno instaurati con l'IBACN, il Fornitore comunica i seguenti estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche:

Codice IBAN:

Intestatario del conto:

I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'Impresa saranno delegati a operare sul conto corrente dedicato:

.....

Il Fornitore si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità costituisce causa di risoluzione del presente Contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'IBACN e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bologna.
5. L'IBACN verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m..
6. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'IBACN richiedere copia del contratto tra il Fornitore e il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
7. L'IBACN si riserva di verificare in occasione di ogni pagamento a favore del Fornitore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.

Art. 14

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente e irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa del Fornitore, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 15

Penali

1. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel Capitolato Tecnico e nel Programma Operativo di cui all'art. 4, comma 2 del presente Contratto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'IBACN le penali di seguito riepilogate. Oltre al ritardo nell'esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso in cui il Fornitore esegua la prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nel Programma Operativo, comporterà l'applicazione di una penale.
2. E' prevista l'applicazione di una penale pari a Euro 150,00 (centocinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di conclusione degli interventi archivistici indicati nel Programma Operativo di cui all'art. 4, comma 2 del presente Contratto.
3. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme

dovute dall'IBACN per gli acconti e i pagamenti a saldo.

4. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunta con la stipulazione del presente Contratto e che dovessero derivare dalla negligenza del medesimo Fornitore.
5. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo posto a base di gara. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'IBACN a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto dell'ordinativo di fornitura e/o del Contratto per grave inadempimento. In tal caso, l'IBACN ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 2 (due) giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'IBACN, oppure non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta entro il termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 16

Cauzione definitiva

1. Il Fornitore, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver costituito una cauzione definitiva in favore dell'IBACN

secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione del Contratto la cauzione definitiva verrà ritenuta.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'IBACN, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 15, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia prestata opera nei confronti dell'IBACN a far data dalla stipula del Contratto.
6. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto, pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'IBACN.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'IBACN.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'IBACN ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Art. 17

Responsabilità e diritti d'autore

1. Ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633 e s.m.i. recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*", l'IBACN è assoluto ed esclusivo proprietario del lavoro, ovvero delle relazioni,

dei materiali e degli elaborati prodotti in base al presente Contratto, con tutti i diritti di utilizzazione e con facoltà di disporne liberamente.

2. Il Fornitore riconosce all'IBACN i diritti esclusivi di pubblicazione e diffusione del lavoro prodotto in esecuzione del presente Contratto.
3. A garanzia della proprietà intellettuale l'IBACN si impegna a segnalare la paternità del lavoro prodotto in base al presente Contratto, qualunque sia la forma di diffusione e di pubblicazione adottata.

Art. 18

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dal Fornitore stesso quanto dell'IBACN e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del presente Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in merito allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne il ParER, l'IBACN e la Regione Emilia-Romagna, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare agli Enti in oggetto, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto. Resta inteso che l'esistenza e la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare la copertura assicurativa in oggetto il Contratto si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. Per quanto riguarda sinistri alle persone o danni alle proprietà avvenuti durante l'esecuzione contrattuale o danni cagionati da forza maggiore, trovano applicazione gli artt. 165 e 166 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 19

Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è consentito, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nei limiti del 30% dell'importo contrattuale.
2. Il subappalto è autorizzato dall'IBACN. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'IBACN, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, dello svolgimento delle attività allo stesso affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'IBACN procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
4. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'IBACN, della perfetta esecuzione del presente Contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'IBACN e la Regione Emilia-Romagna da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

9. Su richiesta dell'IBACN, il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da questi corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'IBACN sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore stesso.
11. Il Fornitore potrà avvalersi dei soggetti di seguito indicati:

_____;

_____;

_____.

12. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
13. I subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto.
14. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto dall'IBACN. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'IBACN risolvere il presente Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. L'IBACN, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 170, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, sospenderà i pagamenti in favore del Fornitore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 20

Divieto di cessione del Contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti

dal presente Contratto senza specifica autorizzazione da parte dell'IBACN.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'IBACN ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 21

Impegno alla Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni – ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati - di cui venga a conoscenza o in possesso ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto, fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore risponde nei confronti dell'IBACN per eventuali violazioni all'obbligo di riservatezza commesse da propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'IBACN ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'IBACN delle modalità e dei contenuti di tale comunicazione.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. In particolare, il Fornitore dovrà garantire all'IBACN che i servizi di supporto informatico e l'eventuale trattamento di dati per conto dell'IBACN sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato B del predetto Codice.
7. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi di proprietà

dell'IBACN, della Regione Emilia-Romagna o del ParER, né alcuna documentazione inerente a essi dopo la conclusione del presente Contratto.

Art. 22

Risoluzione del Contratto

1. Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, l'IBACN potrà risolvere, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R o alternativamente all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal Fornitore stesso, il Contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In ogni caso l'IBACN potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, il Contratto nei seguenti casi:
 - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di affidamento di cui in premessa;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'art. 16 del presente Contratto, rubricato "*Cauzione definitiva*";
 - c) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del Contratto;
 - d) in caso di ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
 - e) qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - f) nel caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in relazione alla

tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente Contratto;

h) nei casi e modi previsti dagli artt. 135, 136, 137, 138, 139 e 140 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

3. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall'IBACN o tramite posta elettronica certificata, per porre fine all'inadempimento, il medesimo IBACN ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
4. La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.
5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'IBACN ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'IBACN al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. In caso di risoluzione del presente Contratto, il Fornitore avrà diritto a ottenere solo la corresponsione del corrispettivo per le attività svolte fino alla data della risoluzione, limitatamente a quelle ritenute valide e accettate dall'IBACN, salvo compensazioni per il maggior danno subito dall'IBACN secondo le norme comuni.

Art. 23

Recesso

1. L'IBACN ha diritto, in presenza di giusta causa, a recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o alternativamente all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal Fornitore stesso. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della

legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

- qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ.

Art. 24

Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali

1. I servizi di cui al presente Contratto ricomprendono i seguenti trattamenti di dati personali:
 - a) gestione tecnica delle basi dati relative alle applicazioni assegnate al Fornitore;

- b) gestione tecnica dei log applicativi;
 - c) i trattamenti che in futuro verranno affidati per iscritto.
2. L'aggiudicazione di tale incarico comporta la designazione da parte dell'IBACN del Fornitore quale responsabile esterno dei suddetti trattamenti, secondo quanto stabilito dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e con le modalità, i compiti e le funzioni definite nell'Appendice 5 della Deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e s.m. I compiti sono di seguito riportati:
- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., dall'Allegato B del D. Lgs. n. 196/2003, dalla D.G.R. n. 1264/2005 e dai Disciplinari tecnici adottati e richiamati:
 - *“Disciplinare tecnico relativo al controllo degli accessi ai locali Giunta della Regione Emilia-Romagna”*, adottato con determinazione n. 2649/2007;
 - *“Disciplinare tecnico su modalità e procedure relative alle verifiche di sicurezza sul sistema informativo, ai controlli sull'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'Ente per l'attività lavorativa con particolare riferimento alle strumentazioni informatiche e telefoniche ed esemplificazioni di comportamenti per il corretto utilizzo di tali beni, da applicare nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna”*, adottato con determinazione n. 6928/2009;
 - Disciplinare Tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta della Regione Emilia-Romagna, adottato con determinazione n. 14852/2011.
- I Disciplinari tecnici menzionati sono pubblicati all'indirizzo:
<http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>;
- b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

- c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia di esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);
- d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico per l'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);
- e) fornire al responsabile del trattamento, di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m. e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l'espresso richiamo alla D.G.R. n. 1264/2005 e ai Disciplinari tecnici di cui alle Determinazioni nn. 2651/2007 e 14852/2011;
- g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5

dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m.;

- h) attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e trasmettere tale attestazione al Responsabile di cui dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 450 del 2007 e al Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m.

Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono nell'invio di specifici report a cadenza annuale e/o a richiesta, da inviare all'IBACN, in cui il responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni:

- adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza o (qualora il soggetto designato responsabile esterno, rientri tra i soggetti che possono avvalersi della semplificazione di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 *“Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B al Codice in materia di protezione dei dati personali”*), un'autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con la quale si attesti che i trattamenti di dati personali sono effettuati con le modalità semplificate di applicazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali di cui al suindicato provvedimento del Garante;
- adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
- predisposizione dell'informativa (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell'informativa e raccolta della firma per presa visione).

Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle Deliberazioni di Giunta Regionale sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>

Art. 25

Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna a informare periodicamente e tempestivamente l'IBACN sull'evoluzione tecnologica dei servizi oggetto del presente Contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto del medesimo.
2. Le Parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune al Contratto.

Art. 26

Responsabile delle prestazioni per il Fornitore

1. Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore individua nel Sig./Sig.ra.....il Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti dell'IBACN.
2. I dati di contatto del Responsabile sono: numero di telefono....., indirizzo e-mail:.....posta certificata

Art. 27

Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto, che dovessero insorgere, le Parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna e in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

Art. 28

Foro competente

1. Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente Contratto saranno devolute in via esclusiva alla giurisdizione del Foro di Bologna.

Art. 29

Spese, imposte e tasse

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente Contratto (bollo, registro, quietanza, diritti fissi di segreteria, ecc.) saranno a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa.
2. A carico del Fornitore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto del Contratto.

Articolo 30

Clausole anticorruzione

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti del Fornitore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.
2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del presente Contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o dell'IBACN o al servizio degli stessi, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con la stazione appaltante, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il presente Contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Art. 31

Clausola finale

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi

di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto.

2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Istituto per i Beni Artistici, Culturali Naturali della Regione Emilia-Romagna

Il Responsabile del Servizio Polo Archivistico Regionale dell'Emilia-Romagna

.....

Il Fornitore

Il Legale Rappresentante

.....

Il/la sottoscritto/a....., in qualità di procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole: in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile); Art. 3 (Oggetto del Contratto); Art. 5 (Durata del Contratto); Art. 6 (Condizioni per l'erogazione dei servizi); Art. 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Art. 8 (Aumenti e varianti); Art. 9 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Art. 10 (Controlli sullo svolgimento del Contratto); Art. 11 (Corrispettivo previsto per i servizi oggetto del Contratto); Art. 12 (Modalità di fatturazione e pagamenti); Art. 13 (Obblighi del Fornitore relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 14 (Trasparenza); Art. 15 (Penali); Art. 16 (Cauzione definitiva); Art. 17 (Responsabilità e diritti d'autore); Art. 18 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Art. 19 (Subappalto); Art. 20 (Divieto di cessione del Contratto e dei crediti); Art. 21 (Impegno alla riservatezza); Art. 22 (Risoluzione del Contratto), Art. 23 (Recesso); Art. 24 (Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali); Art. 25 (Aggiornamento tecnologico); Art. 26 (Responsabile delle prestazioni per il Fornitore); Art. 27 (Conciliazione presso la CCIAA); Art. 28 (Foro competente); Art. 29 (Spese, imposte e tasse); Art. 30 (Clausole anticorruzione); Art. 31 (Clausola finale).

Il Fornitore

Il Legale Rappresentante
